



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto Numero **104** del **19/05/2026**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI
TERZI**

Il giorno **19/05/2026** alle ore **16:00** e seguenti, a Cervia, presso la Residenza Municipale, il Commissario straordinario Michele Formiglio nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20/02/2026 trasmesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna, acquisito al protocollo del Comune di Cervia in data 27/02/2026 con n. 13328, con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale dott. Michele Panariello, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028, contenente il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

Considerato che:

- l'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pone in capo agli organizzatori o promotori di eventi o iniziative di carattere privato l'obbligo di sostenere integralmente gli oneri relativi al personale di Polizia Locale impiegato nei servizi di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento delle attività;
- la disposizione ha natura imperativa e non derogabile da parte dell'ente, e si colloca nell'ambito dei servizi per conto terzi disciplinati dall'art. 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Vista la nota interpretativa diffusa da ANCI, che chiarisce come siano escluse dall'ambito applicativo della disciplina le seguenti tipologie di prestazioni:

- quelle rientranti nei servizi pubblici essenziali, come definiti dall'art. 2 del CCNL 19.02.2002 del comparto Regioni – Autonomie locali;
- quelle riconducibili ai servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983;
- quelle relative allo svolgimento di funzioni amministrative o di supporto ad altri comandi, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- quelle rese nell'ambito dei servizi istituzionali previsti da leggi, regolamenti o provvedimenti adottati in situazioni di emergenza;

Dato atto che:

- la norma, richiamando l'art. 168 del TUEL, impone che i servizi resi dalla Polizia Locale per conto di soggetti terzi siano integralmente finanziati dai medesimi soggetti richiedenti;
- l'eventuale mancato recupero dei costi o l'assunzione degli stessi a carico del bilancio dell'ente determina una violazione di legge e un potenziale pregiudizio per gli equilibri di bilancio;
- risulta pertanto necessario disciplinare in modo puntuale le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni a pagamento;

Visti inoltre:

- il parere del Ministero dell'Interno prot. n. 4432 del 16 marzo 2018, che ribadisce l'obbligatorietà del pagamento delle prestazioni rese dalla Polizia Locale a favore di terzi, limitando le esclusioni alle sole iniziative direttamente organizzate e promosse da soggetti pubblici con prevalente interesse pubblico;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 123 del 15 ottobre 2018, che evidenzia come i servizi resi in occasione di eventi privati non siano riconducibili ai servizi istituzionali ordinari e che, pertanto, i relativi costi non possano gravare sul bilancio dell'ente;

- la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Campania 24 marzo 2025, n. 106 (Allegato 4), secondo cui la mancata adozione del regolamento ovvero il finanziamento con risorse comunali di prestazioni rese in favore di eventi privati può determinare danno erariale;

Ritenuto:

- di approvare il “Regolamento per il pagamento delle prestazioni rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- che il regolamento costituisce atto necessario ai fini della corretta applicazione della normativa vigente e della tutela dell’ente sotto il profilo contabile ed erariale;

Dato atto che il regolamento disciplina:

- i servizi di Polizia Locale resi a pagamento per conto di terzi;
- le fattispecie escluse dall’obbligo di pagamento;
- le modalità di richiesta e autorizzazione delle prestazioni;
- i criteri di determinazione delle tariffe;
- le modalità di pagamento e rendicontazione;

Dato atto che le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai servizi a pagamento saranno definite in sede di contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 56-ter del CCNL Funzioni Locali 2016–2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dai Dirigenti competenti;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per il pagamento delle prestazioni rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare atto che le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni saranno definite in sede di contrattazione integrativa, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
dott. Michele Panariello

Il Commissario straordinario
Michele Formiglio

(Atto sottoscritto digitalmente)